

Direzione Tecnica
il Direttore

MINISTERO DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti terrestri
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario
Via Caracci, 36 00157 Roma

IMPRESE FERROVIARIE
(secondo indirizzo) Loro Sedi

ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO
Rep. Coordinamento e Supporti Generali
Uff. Movimenti e Trasporti
V.le Castro Pretorio, 123 00185 Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA
Sig. Amministratore Delegato Sede

RETE FERROVIARIA ITALIANA
(secondo indirizzo) Loro Sedi

OGGETTO: Prescrizione. Norma transitoria per l'applicazione dell'articolo 4 comma 7 della Disposizione 55.06 recante "Norme relative alle visite mediche per l'assunzione e la revisione del personale utilizzato in attività connesse con la sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario".

La Disposizione 55 del 28 novembre 2006 ha definito le "Norme relative alle visite mediche per l'assunzione e la revisione del personale utilizzato in attività connesse con la sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario".

In particolare il comma 7 dell'art. 4, definisce le nuove cadenze relative alle visite di revisione per il personale che svolge attività di sicurezza non connesse alla condotta dei treni.

Molte Imprese Ferroviarie e alcune strutture territoriali della Direzione Sanità hanno rilevato che l'applicazione di tali recenti norme, comporta una inutile e onerosa ripetizione delle visite sanitarie di revisione per coloro i quali avevano già eseguito le stesse visite al compimento del 45° e 53° anno di età, in applicazione della precedente Disposizione N°15 del 27 aprile 2000.

Tale personale sarebbe obbligato, in applicazione del citato comma 7, art. 4, a ripetere nuovamente la visita rispettivamente al compimento del 46° e 54° anno di età e, quindi, solo ad un anno dalla precedente visita.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497-sexies cod. civ. c del D. Lgs. n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 32.623.697.107,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300



Allo scopo di evitare l'eccessivo ravvicinamento di tali cadenze e fatta comunque salva la possibilità, di cui all'art. 4 punto 8 della Disposizione 55/06, di poter avviare ad accertamento revisionale non cadenzato, da parte del datore di lavoro, ogni qual volta sorgano dubbi sulle condizioni fisiche dei propri dipendenti, ovvero quando sussistano indicazioni di esiti o postumi di stati patologici e/o traumi che costituiscano pregiudizio all'espletamento delle mansioni lavorative comunque influenti sulla sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario, si prescrive in via transitoria che tutto il personale indicato al comma 7 dell'art. 4 della Disposizione 55/2006 che ha già eseguito la visita di revisione al compimento del 45° e 53° anno di età ai sensi dell'art. 3 della Disposizione 15/2000, effettui la successiva visita di revisione rispettivamente al compimento del 49° e 56° anno di età, anziché al compimento del 46° e 54° anno.

Si chiarisce infine, che, in applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 13 della Disposizione 55/2006, tutte le strutture interessate procederanno alla pianificazione delle visite di revisione, in relazione all'età anagrafica del personale e alla successiva scadenza indicata nel citato articolo 4. In particolare si precisa che qualora il lavoratore da sottoporre a controllo revisionale compia l'età di 45 anni nell'ambito del presente periodo di transizione alla nuova cadenza cronologico - anagrafica prevista dalla Disposizione 55/06, l'accertamento di idoneità potrà essere rinviato al compimento del 46° anno d'età ed analogamente per coloro che compiano nel presente periodo l'età di 53 anni, lo stesso accertamento di idoneità potrà essere rinviato al compimento del 54° anno.

Il presente provvedimento costituisce prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4-10-11-36 del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

Si invitano le Strutture in indirizzo a voler confermare il ricevimento della presente restituendo l'allegato modello prestampato.

Il presente provvedimento entra in vigore alle ore 00.01 del 01 maggio 2007.

Giorgio Di Marco